



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA E DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

Art. 8

Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica

All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette».

Versione in vigore dal 17 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
Estremi	Legge 7 ottobre 2024, n. 152
Capo	I — Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-manifestazioni-di-rievo-cazione-storica-e/art-8-porto-e-uso->



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

